



COMUNE DI NARO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15/01/2025

OGGETTO: Diniego ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 9899 DEL 28.07.2022 presentata dalla Sig.ra [redacted] nata a [redacted]

[redacted] - FASCICOLO

N. 26

L'anno duemilaventicinque, il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 10,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Rosa Troisi che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premessò che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

tel per

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTA

- l'istanza prot. **9899 DEL 28.07.2022 presentata dalla Sig.ra**

_____ – **FASCICOLO N. 26**, con la quale ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune medesimo per l'importo totale di € _____ relativamente al saldo del 30% delle spettanze richieste a titolo di lavoro straordinario prestato nell'annualità 2019.

- la propria nota prot. n. 11977 del 09.09.2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

ten
pup

ff
c

DATO ATTO

-che con nota n. prot. 15764 del 17.11.2022 il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL) sul superiore debito da riconoscere a titolo di "pagamento del 30% dello straordinario annualità 2019 non liquidato per mancanza di liquidità;

- che questa commissione ha rappresentato la necessità di integrazione documentale;




- che con nota prot. 18485 del 29.12.2023 il Responsabile pro-tempore del Servizio competente per materia ha attestato in particolare, che per l'annualità 2019 non risulta la costituzione del fondo per il lavoro straordinario, evidenziando che per le annualità precedenti l'importo del fondo per il lavoro straordinario è stato quantificato in euro 17.698,58 sia per l'anno 2017 che per l'annualità 2018 e che lo straordinario liquidato per l'anno 2019 ammonta ad euro 23.868,00;

- che con nota prot. 18166 del 09.12.2024 è stata data all'istante comunicazione di PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato.

CONSIDERATO:

- che a conclusione della istruttoria effettuata – previo esame della documentazione allegata alla istanza su menzionata, nonché dalle attestazioni rese, rispettivamente dal responsabile competente e dal responsabile finanziario, in definitiva, lo straordinario già liquidato per l'annualità 2019, in assenza, peraltro, di costituzione del fondo, supera quello effettivamente disponibile, in violazione della ratio del vincolo posto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 che statuisce, nella prospettiva del contenimento della spesa di personale, un limite alla crescita del trattamento accessorio destinato alla generalità dei dipendenti, atteso che il fondo per il lavoro straordinario rientra nel vincolo di spesa in senso puramente "figurativo", in quanto componente del salario accessorio priva, per sua natura, di alcuna dinamica espansiva.

- che il citato fondo non può aumentare neanche per effetto dei rinnovi contrattuali e concorre alla determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Si richiama a sostegno di quanto argomentato un intervento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 5 del 9 aprile 2019) che evidenzia come: "Ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa".

- che per quanto riguarda l'entità del fondo per il lavoro straordinario l'articolo 14 del CCNL 1.4.1999 è tutt'ora vigente in quanto non espressamente disapplicato o modificato dai CCNL successivi.

- Che l'Aran in più occasioni ha precisato che l'importo del fondo dello straordinario non può essere incrementato se non in presenza di specifiche disposizioni di legge, per consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali.

VERIFICATO:

- Che la suesposta perimetrazione, espressione della volontà delle parti del CCNL di ridurre progressivamente le risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e di valorizzare le altre forme di trattamento accessorio (poi confluite nei fondi unici) legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti, non consente di attivare incrementi autonomi (in via ordinaria o straordinaria) per far fronte alle particolari esigenze degli enti, con l'effetto che è stata accertata **la non ammissibilità alla massa passiva della somma totale di € 2.000,00, atteso che la richiesta risulta carente di documentazione idonea a comprovare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito vantato.**

RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

ten per

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
26	Sig.ra nata	prot. n. 9899 DEL 28.07.2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€	€

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- Di disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- Di disporre la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;



5-**DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.


6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'O.d.g. della seduta odierna.


Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione


Il Presidente Dott. Vito Montana



Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



Il Segretario Verbalizzante



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Schillaci Gretel)

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 15-01-2025

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Rosa Troisi)

Rosa Troisi